

REGOLAMENTO (CE) N. 2266/98 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 1998
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2202/98 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2202/98 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/98, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 278 del 15. 10. 1998, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 ottobre 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	— ECU/100 kg —	
1701 11 90 9100	44,69	(¹)
1701 11 90 9910	42,42	(¹)
1701 11 90 9950		(²)
1701 12 90 9100	44,69	(¹)
1701 12 90 9910	42,42	(¹)
1701 12 90 9950		(²)
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 91 00 9000	0,4858	
	— ECU/100 kg —	
1701 99 10 9100	48,58	
1701 99 10 9910	48,35	
1701 99 10 9950	48,35	
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 99 90 9100	0,4858	

(¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

(²) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).